



Ministero dei Trasporti

Dipartimento per la navigazione e il trasporto

marittimo e aereo

Direzione Generale per la navigazione e il

trasporto marittimo ed interno

DIVISIONE 6

MINTRA

DNAVIG

Dir. Gen. per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno

REGISTRO UFFICIALE

Prot. 6433 data / USCITA

Class 073.04.13

Roma,

23 OTT 2006

Al Comando Generale delle Capitanerie
di Porto

Reparto 2° - Ufficio II

S E D E

Prot. N°...

OGGETTO: Nuovo codice delle assicurazioni private, Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, unità da diporto.

Con riferimento alla nota n. 81521 datata 14 settembre 2006 di codesto
Comando, si fa presente quanto segue.

Com'è noto, il Nuovo codice delle Assicurazioni private all'art. 123 ha stabilito il principio per cui le unità da diporto devono essere provviste di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, del pari l'art. 41 del codice della nautica da diporto prevede l'assicurazione obbligatoria per le unità da diporto e per i motori amovibili di qualsiasi potenza indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.

Se da una parte è vero che il Nuovo codice delle Assicurazioni private non prevede esplicitamente sanzioni per quei soggetti che non ottemperino all'obbligo di assicurare l'unità a garanzia dei danni che la navigazione potrebbe causare a terzi, né viene indicata l'Autorità competente alla gestione del procedimento amministrativo conseguente all'accertamento dell'illecito, non può non considerarsi la specificità che l'esercizio della navigazione da diporto rappresenta.

Premesso quanto sopra, proprio in considerazione della particolarità rappresentata dalla navigazione marittima e dall'interesse superiore della sicurezza in mare, la scrivente concorda con codesto Comando circa la sussistenza di una competenza delle Autorità marittime riguardo la gestione degli illeciti amministrativi connessi alla navigazione marittima.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo PROVINCIALI

Massimo Provinciali



Ministero dei trasporti
Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto

Reparto 2° - Ufficio II

Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP

Prot. n. 02.02. 8152 LE Allegati: _____

Roma _____

14 SET. 2006

Al **MINISTERO DEI TRASPORTI**
Direzione generale per la
navigazione ed il trasporto
marittimo ed interno
Divisione 6^a
ROMA

Argomento: Nuovo codice delle assicurazioni private – Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005. Unità da diporto

Riferimento nota prot. 82.073.04.13 in data 28 giugno 2006.

Con la nota in riferimento codesta Direzione generale, in relazione all'entrata in vigore del nuovo Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 209/2005 - ha evidenziato come alle unità da diporto che non ottemperino all'obbligo di stipulare un contratto assicurativo, devono ritenersi applicabili *"le sanzioni previste dal nuovo codice della strada ex art. 193, comma 2°, D.lgs. 285/1992"*

Riguardo al richiamo delle citate sanzioni, lo scrivente è stato più volte interessato da quesiti finalizzati a conoscere l'individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi del primo comma dell'art. 17 legge n. 689 del 1981, nonché della fonte normativa applicabile per la disciplina dell'iter procedimentale che segue l'accertamento dell'illecito di cui all'art. 123 del Codice delle assicurazioni private.

Atteso il carattere generale della tematica *de qua*, appare opportuno partecipare le seguenti considerazioni, per ogni più completa determinazione.

Preliminarmente, si osserva come secondo l'art. 1 del d.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge n. 689/81", la competenza a ricevere il rapporto ex art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, spetti *"ratione materiae"* all'Autorità marittima, per le violazioni in materia di navigazione marittima concernenti, tra l'altro, la nautica da diporto.

A tale considerazione si aggiunga che detta competenza è anche acclarata dall'art. 57 del Codice della nautica da diporto, il quale prescrive che per tutti gli illeciti amministrativi in materia di navigazione da diporto le autorità competenti a ricevere il rapporto sono le Capitanerie di porto.

Per quanto sopra precede, ritiene lo scrivente che il richiamo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della strada non pregiudichi la competenza delle Capitanerie di porto a ricevere il rapporto e, tanto meno, l'applicazione della legge n. 689/1981 per la disciplina del procedimento amministrativo di natura contenziosa conseguente all'accertamento degli illeciti amministrativi in tema di navigazione marittima.

Se la finalità dell'art. 123 del decreto legislativo n. 209/2005 – nuovo Codice delle assicurazioni private - è da individuarsi nell'obbligo legale a contrarre, al fine di assicurare la riparazione del danno ingiustamente subito da un soggetto e di assicurare l'integrità patrimoniale di chi ne risulti responsabile, si rileva, altresì, che la norma stessa interagisce direttamente con altri interessi giuridici rilevanti e riconducibili - nella loro totalità - alle potestà dell'Autorità marittima per l'amministrazione della navigazione marittima intesa nel suo senso più ampio.

Da quanto sopra esposto, ne consegue che la materia in esame non possa essere sussunta nella normativa generale di cui al D.Lgs. n. 285/1992 che regola la circolazione dei veicoli privi di copertura assicurativa in ambito stradale, dovendosi tenere in debita considerazione altri aspetti rilevanti che la riconducono alla disciplina della navigazione, specie in ragione della specialità che la materia della navigazione da diporto ha assunto con l'adozione da ultimo del codice della nautica da diporto.

IL CAPO REPARTO
C.A. (CP) Felicio ANGRISANO



**Ministero dei trasporti
Comando Generale
del Corpo delle capitanerie di porto**

Reparto 2° - Ufficio II

Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP

Prot. N° 02/02/ 6 3 5 7 8 - ~ / All. _____

Roma, 11 LUG. 2006

Alle **CAPITANERIE DI PORTO**
- TUTTE -

**UFFICI CIRCONDARIALI
MARITTIMI**
- TUTTI -

UFFICI LOCALI MARITTIMI
- TUTTI -

DELEGAZIONI DI SPIAGGIA
- TUTTE -

MARINACCAD
Gruppo Insegnamento CC.P
- LIVORNO -

MARISCUOLA
Dipartimento Insegnamento CC.P
- LA MADDALENA -

Argomento: Nuovo codice delle Assicurazioni private – decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Unità da diporto.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice delle assicurazioni private – decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - è stata abrogata, tra le altre disposizioni normative, la legge n. 990/1969 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), in tal modo introducendo modifiche al sistema sanzionatorio in tema di circolazione dei natanti privi di copertura assicurativa.

Come è noto, il nuovo codice delle assicurazioni private, all'art. 123, pur prevedendo che le "unità da diporto siano assicurate per la responsabilità civile verso terzi come stabilito dall'art. 2054 codice civile", nulla dispone in ordine alle sanzioni amministrative da irrogare nei confronti di coloro i quali non ottemperino all'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione, a garanzia dei danni che la navigazione potrebbe causare a terzi.

Alla luce della nuove disposizioni, questo Comando generale, nel riconoscere la modifica dell'impianto legislativo (laddove l'art. 123,

comma 4° decreto legislativo n. 209/05 rinvia alle norme previste per l'assicurazione obbligatoria civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ai sensi del D.lgs 285/1992) ha proposto con l'allegata nota n. prot.02.02.46579 in data 18.05.2006, alla Direzione generale per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo ed Interno una chiave di lettura secondo la quale sono applicabili alle unità da diporto prive di copertura assicurativa, le sanzioni previste dall'art. 193, comma 2° D.lgs. n. 285/1992.

La Direzione generale sopra citata, con la nota prot. n. 82 Class. 0730413 in data 28.06.2006 – che si allega in copia - nel condividere appieno la soluzione interpretativa proposta dallo scrivente, ha ritenuto che il nuovo codice delle assicurazioni private non abbia modificato sostanzialmente la disciplina e la connessa individuazione delle sanzioni in materia di assicurazione delle unità da diporto e che, pertanto, in virtù del disposto di cui all'art. 123, comma 4 D.lgs n. 209/05, alle unità da diporto si applichino le norme previste per l'assicurazione obbligatoria civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

In altri termini, si sono ritenute applicabili alle unità da diporto in navigazione che risultino sprovviste di assicurazione, le sanzioni previste dal nuovo codice della strada – art. 193, comma 2 D.Lgs. 285/1992 che testualmente recita *"chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 716,00 ad € 2.867,00"*.

IL CAPO REPARTO
C.A. (CP) Felicio ANGRISANO





Roma, 29 GIU. 2006

*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*Dipartimento per la Navigazione
e il Trasporto Marittimo ed AereoDirezione Generale per la Navigazione
e il Trasporto Marittimo ed Interno

Divisione 6

MINFTRA	
DNAVIG	
Dir. Gen. per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Interno	
Prot. 82	REGISTRO UFFICIALE
data	/ / USCITA
Class. 073.24.13	

Al

Comando Generale delle
Capitanerie di Porto
S E D E

00 LUG 2006
62818-7
Prot. N. 2006/100000
Rif. Prot.

OGGETTO: Nuovo codice delle Assicurazioni private – decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Unità da diporto.

Con riferimento alla nota n. 46579 datata 18 maggio 2006 di codesto Comando e dell'allegata documentazione, si fa presente quanto segue.

La Legge 24 dicembre 1969, n.990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) al Capo I (Obbligo dell'assicurazione), all'art.1 prevede che "I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 del codice civile", del pari l'art. 2 cita "i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di potenza superiore ai 3HP, non possono essere posti in navigazione se non coperti dall'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone", inoltre "ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'art.1".

Il Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) all'art. 193, comma 2, statuisce che "chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ~~un milione a~~ 2.867 mila lire ~~quattro milioni~~ 716 mila".

Il Nuovo Codice delle Assicurazioni Private, all'art. 123 (Natanti) prevede che le unità da diporto siano assicurate per la responsabilità civile verso terzi così come stabilito dall'art.2054 codice civile. Devono essere coperti da assicurazione anche i natanti di stazza lorda superiore a 25 tonnellate muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali adibiti ad uso privato, diverso dal diporto o al servizio pubblico di trasporto di persone. Da ultimo, è obbligatorio assicurare i motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità

su cui siano installati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore stesso.

Il codice in questione non prevede in maniera esplicita sanzioni, per tutti quei soggetti che utilizzando unità da diporto a motore non ottemperino all'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a garanzia dei danni che la navigazione potrebbe causare a terzi, sollevando dubbi circa la possibilità per gli organi di polizia giudiziaria di sanzionare adeguatamente i trasgressori.

L'art 41 del codice della nautica da diporto (D.leg.vo n.171/2005) ugualmente sancisce l'applicazione della legge n. 990/1969 alle unità da diporto e ai motori amovibili di qualsiasi potenza indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.

Si ritiene che il nuovo codice delle assicurazioni non abbia modificato sostanzialmente la disciplina e la connessa individuazioni delle sanzioni.

Infatti, si evidenzia che l'art. 123, comma 4, del Decreto leg.vo n. 209/05 prevede che alle unità da diporto si applicano le norme previste per l'assicurazione obbligatoria civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, disposizione già prevista nell'art. 2 della legge del 1969.

Tutto ciò premesso devono ritenersi applicabili alle unità da diporto in navigazione che risultino sprovviste di assicurazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (art. 193, comma 2 D.Lgs. 285/1992).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo PROVINCIALI
Massimo Provinciali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209.

Codice delle assicurazioni private.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni private, così come modificato dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione di dati personali;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della coassicurazione comunitaria;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Art. 123.

Natanti

1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.

3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.

4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Art. 124.

Gare e competizioni sportive

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.

2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

Art. 125.

Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri

1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.

2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:

a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, ovvero

b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.

3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:

a) è assolto mediante contratto di assicurazione «frontiera», come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;

b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;

c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.

4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.

3. Dopo l'articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione*). — 1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante.».

4. Dopo l'articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi*). — 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.

2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'ISVAP.

3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.

6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28».

5. Dopo l'articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria*). — 1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territorio o della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni

previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.

2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.».

Capo V

ABROGAZIONI

Art. 354.

Norme espressamente abrogate

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:

il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;

il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

la legge 24 dicembre 1969, n. 990;

il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;

il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;

la legge 7 febbraio 1979, n. 48;

gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;

la legge 28 novembre 1984, n. 792;

la legge 22 ottobre 1986, n. 742;

la legge 22 dicembre 1986, n. 772;

la legge 7 agosto 1990, n. 242;

la legge 9 gennaio 1991, n. 20;

il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;

l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

la legge 17 febbraio 1992, n. 166;

gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1993;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;